

AVV. DAVIDE BLOISE
Via San Calocero n. 27, Milano - 20123
Tel: 02.671658230
Cell: 328.3511113
Fax: 02.94756328
Mail: davide.bloise@gmail.com
PEC: davide.bloise@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Proposto da:

- ASTARITA MARIA REGINA nata a Scafati (SA) il 2 luglio 1982 (c.f. STR MRG 82L42 I483B) e residente a Scafati (SA) in via Martiri d'Ungheria n. 51;
- BONAFEDE ENZA ELISA nata a Marsala (TP) il 20 novembre 1976 (c.f. BNF NLS 76S60 E974O) e residente a Milano in Via Ferdinando Marescalchi n. 1;
- BOSCOLO STEFANIA nata a Milano (MI) il 20 novembre 1980 (c.f. BSC SFN 80S60 F205Y) e residente a Milano in via Flumendosa n. 41;
- CAMAGNI GIOVANNA nata a Gorgonzola (MI) il 9 marzo 1968 (c.f. CMG GNN 68C49 E094R) e residente a Inzago (MI) in via Giovanni Paolo II n. 13;
- CHISESI ANNALISA nata a Sciacca (AG) in data 11 ottobre 1983 (c.f. CHS NLS 83R51 I533V) e residente a Palermo (PA) in Via Francesco La Fata n. 12;
- CREMONESI SILVIA TEA nata a Milano (MI) il 25 dicembre 1981 (c.f. CRM SVT 81T65 F205H) e residente a Cervignano d'Adda (LO) in via Roma n. 29;
- DE FINIS ANNA MARIA nata a Carpino (FG) il 25 febbraio 1958 (c.f. DFN NMR 58B65 B829H) e residente a Vittuone (MI) in Quartiere Leonardo Da Vinci n. 53;
- ERRANTI MARIA RITA nata a Centola (SA) il 15 agosto 1973 (c.f. RRN MRT 73M55 C470D) e residente a Milano (MI) in via Via Feltre n. 74;
- PARISE MARIA GRAZIA nata a Cariatì (CS) il 7 settembre 1979 (c.f. PRS MGR 79P47 B774E) e residente a Milano in via Eleonora Fonseca Pimentel n. 2;
- PRETE PAOLA VITTORIA nata a Maglie (LE) il 16 febbraio 1965 (c.f. PRT PVT 65B56 E815Z) e residente a Castrovillari in via Rotondello n. 22;



- RICCIO LAURA nata a Polla (SA) il 13 luglio 1976 (c.f. RCC LRA 76L53 G793I) e residente a Milano (MI) in via Franchino Gaffurio n. 1;
- RIVA ELENA ANNA nata a Treviglio (BG) il 26 luglio 1982 (c.f. RVI LNN 82L66 L400D) e residente a Inzago (MI) in via Per Chiossone n. 1;
- TOZZI ANNAMARIA nata a Larino (CB) il 4 giugno 1974 (c.f. TZZ NMR 74H44 E456M) e residente a Bareggio (MI) in via Giotto n. 11;
- VOLPI ANNA nata a Rho (MI) il 28 luglio 1972 (c.f. VLP NNA 72L68 H264C) e residente a Cornaredo (MI) in via Roma n. 22/A;
- VOLPI ROBERTA nata a Rho (MI) il 28 luglio 1972 (c.f. VLP RRT 72L68 H264N) e residente a Cornaredo (MI) in via Cascina Croce n. 226;
- ZAPPA DEBORAH TERESA MARIA nata a Milano (MI) il 21 luglio 1969 (c.f. ZPP DRH 69L61 F205M) e residente a Milano in via Zuretti n. 75;

tutte elettivamente domiciliate a Milano in Via San Calocero n. 27, presso lo studio dell'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) che le rappresenta e difende giusta procure alle liti allegate al presente atto.

Si richiede che vengano effettuate le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: davide.bloise@milano.pecavvocati.it e/o al seguente numero di fax 02-94756328.

ricorrenti

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, via Freguglia n. 1;

resistente

E contro:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (c.f. 97254200153),

in persona del Direttore pro tempore, con sede in Milano, via Pola n. 11;

resistente

IN FATTO

a) Le ricorrenti tutte appartengono al corpo docente ed hanno conseguito l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi di Scuola e Istituto Magistrale (all. nn. 1-16).

Detto titolo ha valore abilitativo all'insegnamento ai sensi della normativa esposta in diritto, mantenutasi conforme nel corso degli anni, come da ultimo riconosciuto anche dal DPR 25 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014, posteriormente al termine ultimo per richiedere l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (d'ora in poi anche "GaE").

Pertanto il possesso di detto diploma è requisito sufficiente e necessario ai fini dell'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.

b) Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato per la quale è necessario l'inserimento all'interno delle Graduatorie ad Esaurimento.

c) Con Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, consentendone l'iscrizione ai possessori di un "titolo di abilitazione o idoneità" all'insegnamento (cfr. art. 9 c. 4).

d) Ai sensi dell'articolo 9 del DM 235/2014 sopra citato, la presentazione di detta domanda di inserimento doveva essere seguita “esclusivamente con modalità web” tramite il profilo personale assegnato a ciascun docente sul sito “istanze online” gestito dal MIUR, stabilendo che: “[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...]” [art. 10, comma 2, lettera b].

e) Ai docenti titolari di diplomi magistrali entro l’a.s. 2001/2002, nonostante il possesso di un titolo idoneo come richiesto dalla D.M. di cui al punto c), veniva tuttavia impedita la possibilità di effettuare detta presentazione, poiché il MIUR aveva di fatto bloccato la candidature dei ricorrenti, non concedendo l'abilitazione del profilo personale assegnato sul sito “istanze online” di detti docenti ai fini della presentazione stessa. In tal modo è stato impedito di poter effettuare la richiesta di inserimento nelle GaE corretta dal punto di vista formale, con lesione dal punto di vista sostanziale del diritto a far valere il proprio titolo di studi, riconosciuto come abilitante all’insegnamento.

Ne deriva che tutti i docenti i quali - a giudizio “discrezionale” del MIUR - non risultavano essere in possesso di un titolo abilitativo, non hanno avuto la possibilità di iscriversi tramite il proprio profilo telematico di “istanze online” in quanto l'apposita sezione non era stata abilitata dal Ministero stesso. In mancanza di ciò, il docente non aveva alcuna possibilità di iscriversi alle GaE seguendo il protocollo stabilito dalla normativa sopra esposta.

f) come in diritto meglio specificato, in data 16 aprile 2015 è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 tramite la quale è stato parzialmente abrogato il sopra citato D.M. n. 235/2014 con cui è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ora ad



esaurimento, nella parte in cui non consentiva l'ingresso in dette graduatorie ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

g) Le ricorrenti, in forza dei titoli conseguiti ed idonei, aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017. Si specifica per chiarezza che tali graduatorie sono riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 (nel caso in cui i docenti siano inseriti nelle graduatorie di circolo occorre inserire la documentazione della iscrizione nella graduatoria con l'indicazione della esatta posizione ricoperta).

h) Le ricorrenti hanno provveduto ad inoltrare formale lettera di diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia chiedendo l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Milano ciascuno per la rispettiva spettanza (insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e/o per la Scuola Primaria) (all. nn. 17-32), in virtù del possesso riconosciuto abilitante sia dalla Legge sia dal MIUR stesso come da circolari sopra citate e però reso ingiustificatamente inutilizzabile per l'operazione de quo.

i) Nessuna risposta è stata inoltrata alla parte ricorrente.



In considerazione del mancato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento senza giustificato motivo anzi in contrasto con la normativa, le stesse si vedono costrette ad adire le vie legali, per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA CAUTELARE

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI INSERIMENTO CON RISERVA NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Entro il giorno 31 agosto 2015 si concluderà il “piano ordinario di assunzioni” di cui al D.Lgs. 297/94 ove si prevedono le assunzioni dei docenti sui posti vacanti per effetto delle cessazioni del personale docente (cd “Turn-over”). Il 50% (cinquanta per cento) di questi posti verrà assegnato ai docenti inseriti nella Graduatorie ad Esaurimento.

In mancanza di ciò, viene definitivamente meno per la docente la possibilità di sottoscrizione di un contratto di lavoro per l’anno scolastico 2015/16 che non si limiti alle supplenze brevi o, in ogni caso, la perdita di tutte le nomine per l’insegnamento nell’anno scolastico 2015/16.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalle parti ricorrenti sia gravissimo ed irreparabile, in quanto l’esclusione dalle graduatorie anche per l’anno scolastico a venire comporta l’impossibilità di accedere nei ruoli scolastici con conseguente incertezza riguardo al regolarità di una retribuzione mensile (unica fonte di reddito delle parti istanti) e della maturazione del periodo contributivo, oltre che il sicuro superamento in graduatoria da parte dei docenti collocati in posizione



successiva e posteriore, così come già concretamente avvenuto nel corso dell'anno scolastico 2014/2015.

Riconoscendo tale incongruenza, lo stesso MIUR ha redatto e pubblicato una nota in data 30 giugno 2015 n. 2198, (all. n. 33) indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali e alla Direzione Generale del Personale Scolastico, ove si rende noto che *“a far data dal 29/06/2015, sarà resa disponibile la funzione per l’inserimento nelle graduatorie [ad esaurimento] della scuola dell’infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.*

Detta funzione consente:

[...]

- l’inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente.” con ciò riconoscendo ai docenti titolari di un diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che hanno presentato ricorso, di essere inseriti, seppur con riserva in attesa della sentenza di merito, nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Tuttavia in data 6 luglio 2015, il MIUR ha pubblicato una nuova nota, prot. n. 19621 (all. n. 34), in cui viene ulteriormente limitata la possibilità di inserimento con riserva nelle GaE ai soli *“soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli.* Viceversa, *non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e*



specificamente rivolto in pendenza di giudizio”. Tale nuovo provvedimento rende pertanto necessaria l’emissione di un provvedimento cautelare a favore delle ricorrenti per far sì che le stesse possano vedere tutelato il loro diritto in pendenza di giudizio.

Resta da rilevare che anche nel caso in cui il MIUR dovesse riconoscere ai docenti inseriti con riserva nelle GaE il solo diritto all’accantonamento, la posizione dei ricorrenti ne gioverebbe in maniera incontrovertibile poiché, a decorrere dal giorno 1 settembre 2015, se esaurite, le GaE saranno soppresse sia ai fini delle nomine in ruolo che delle supplenze, rendendo così potenzialmente inutile per il docente un eventuale esito favorevole del procedimento pronunciato in data successiva a detta circostanza.

Pertanto, dimostrata la fondatezza della domanda tramite prova del possesso da parte delle ricorrenti di un titolo abilitante all’insegnamento e dimostrato il periculum in mora dato dalla impossibilità -sino al momento di una sentenza a loro favorevole- per le ricorrenti di esercitare un proprio diritto (presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie), necessario alla sottoscrizione di un contratto di lavoro per tutto l’arco dell’anno scolastico 2015/16 - periculum riconosciuto anche da controparte come si evince dalle sopra citate note ufficiali del 30 giugno 2015 e del 6 luglio 2015 – stante altresì la circostanza della pendenza del presente giudizio, si richiede l’emissione di un provvedimento in via cautelare che riconosca alle ricorrenti il diritto di essere incluse CON RISERVA nelle graduatorie ad esaurimento.

NEL MERITO



1. SULLA NATURA DI TITOLO ABILITANTE
ALL'INSEGNAMENTO DEL DIPLOMA MAGISTRALE
CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002

Di seguito viene schematizzato il succedersi delle disposizioni normative relative ai diplomi magistrali ed al loro valore abilitante in relazione all'insegnamento. Dal tenore delle norme di cui infra si evince chiaramente come il conseguimento del diploma magistrale sia stato riconosciuto come titolo abilitante all'insegnamento fino all'istituzione della laurea in Scienza della formazione (avvenuta nel 1997), la cui introduzione ha però determinato il sorgere di un periodo transitorio, durato fino all'anno scolastico 2001/2002, termine ultimo entro il quale il conseguimento di detto diploma è stato riconosciuto come esclusivo titolo abilitante:

≈ D. Lgs. 297/94 art. 194 comma 1: *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.”* (ora Scuola dell'Infanzia).

≈ L. 226/05, abrogazione della normativa di cui al punto che precede ma previsione, all'art. 31 comma 2 che le disposizioni abrogate: *“continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...].”*

≈ D.M. 10.03.97 n. 175, avente ad oggetto *“Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della*



scuola materna ed elementare”, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, così statuisce: “Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”. L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”.

≈ Con il D.P.R. 23.07.98 n. 323 veniva approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425”. L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: “I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.



≈ Quindi il D.P.R. del 25.03.14, pubblicato in data 15 maggio 2014 e pertanto posteriormente al termine ultimo per la proposizione di inserimento all'interno delle Graduatorie ad Esaurimento emesso in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 62/2011, decretava che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *“Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002, la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il*



ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Ci si chiede pertanto, stante l'evoluzione normativa appena esposta, riconfermata ultimamente anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015. sulla base di quale ragionamento controparte abbia deciso, in maniera assolutamente discrezionale, di non ritenere i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 quali titoli non idonei all'insegnamento.

2. NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE

Non si vuole tediare il Giudice con la ricostruzione di tutta l'evoluzione normativa disciplinante la sperimentazione scolastica di secondo grado (dal D.P.R. 419/74 alla cd. “Riforma Gelmini”).

Alcuni punti però devono essere ricordati; nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell'art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l'art. 2 del Decreto Interministeriale del 10.03.97, il quale stabilisce, ai commi 1 e 3, che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per*



titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994; (...omissis...); 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato”.

Quindi il D.P.R. n. 323/98 (disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, ha stabilito che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.*

L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62/11, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche *“Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi”.*

Da ultimo interveniva il già citato D.P.R. del 25 marzo 2014 (già alle pagg. 10-11).



Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il **legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.**

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste, inoltre, un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

Sul punto si possono ricordare tra le numerose decisioni del Consiglio di Stato la n. 3917/2008¹ e la n. 7550/09²

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.15 (di cui si dirà infra), **ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (richiamando quanto stabilito dal D.P.R. del 25 marzo 2014) anche ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, annullando il Decreto ministeriale n. 325 del 2014 nella parte in cui non consentiva appunto**

¹ “Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico (in forza dell'art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 8.08.08, 3917).

² “La piena validità riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione” al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (Cons. Stato, Sez. VI, 3.12.09, n. 7550).

ai docenti in possesso di tale titolo di studio l'inserimento nelle graduatorie predette.

In sostanza risulta, pertanto, **incontestato nel nostro ordinamento**, a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale (linguistico e pedagogico) non erano in parte coincidenti, **che il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico, deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale e pertanto idoneo per l'insegnamento nella scuola Primaria.**

3. **IDONEITA' DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16.04.15.**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai



docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata “Istanze *on line*”.³

La piattaforma *web* del MIUR denominata “Istanze *on line*”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo (e quindi agli odierni ricorrenti) di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/14, dunque, ha impedito ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che “*non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*”.

³ Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle “*Modalità di presentazione delle domande*”, si prevede che: “[...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]”:

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);*

b) *inserimento della domanda via web.*”.

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che “[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]].”

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato" (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16.04.15 n. 1973).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come sopra illustrato, le ricorrenti hanno inoltrato diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (cfr. all. nn. 17-32) chiedendo di essere inserite nelle graduatorie in oggetto, senza però ricevere alla data di deposito del presente ricorso alcun riscontro.

4. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non



hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento⁴

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa e che dunque la limitazione dell'applicazione del dispositivo della sentenza n. 1973/2015 di cui sopra esclusivamente agli appellanti presso il Consiglio di Stato costituisce evidente disparità di trattamento oltre a non avere alcun fondamento normativo poiché l'accesso alle Graduatorie è connesso al possesso di titoli abilitanti all'insegnamento e non alla pendenza o meno di un procedimento giudiziario.

4

Il Tar Campania ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “...*la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis*”(TAR Campania, Sez. IV, Sent. 7.09.12 n. 3811).

**5. SULLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GRADUATORIE
SCOLASTICHE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO APPARTIENE AL GIUDICE DEL LAVORO**

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un iter concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa sì che l'assunzione del candidato non sia immediata ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili potendo quindi, in ipotesi, mai avvenire.

Mancano, infatti, i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per tali motivi, stando alla prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del d.lgs n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale



soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che regolano la materia delle graduatorie scolastiche, e né, tanto meno, l'iter concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, si è espressa costantemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo che "Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un



bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.” [Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2008, n. 3399, conformi Cass. Civ., S.U. 8 febbraio 2011, n. 3032, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399, quest'ultima con riferimento alle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola]

In tal senso più recentemente ha aderito a detto orientamento dominante la Cass. Civ. Sez.Un. con ordinanza n. 16756 del 23.07.2014, con cui si è



disposto che “l’art. 63 [D.Lgs. n. 165 del 2001], si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l’inserzione dell’aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.”

Anche il Giudice Amministrativo è concorde su tale orientamento, come risulta sia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2001 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia) ove si è specificato che “in mancanza di una “procedura concorsuale [...] da un lato si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo”, sia da recenti pronunce conformi del T.A.R. (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 1021 del 30 gennaio 2012, Cons. Stato, Sez. VI, 11/01/2012, n. 113).

La giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO

Le ricorrenti, come sopra rappresentate, domiciliate e difese propongono ricorso ex art. 414 c.p.c. affinché l’Illustre Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro Voglia emettere decreto ex art. 415 c.p.c. e quindi fissare udienza di comparizione e



discussione della presente controversia, per ivi, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro,

In via cautelare:

Accertato il fumus boni iuris e il periculum in mora riconoscere alle ricorrenti il diritto di essere incluse provvisoriamente con riserva nelle graduatorie ad esaurimento stante la prossima conclusione del “piano ordinario di assunzioni” che avverrà 31 agosto 2015.

Nel merito:

In via principale

- A.** accertare e dichiarare la nullità o la illegittimità del D.M. n. 235/2014 e previa disapplicazione dello stesso ai sensi dell'art. 63 del D.L.gs. n. 165 del 2001 nella parte in cui non ha consentito alle parti ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, e per l'effetto
- B.** accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014) e per l'effetto, condannare le amministrazioni datrici ad

inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge;

In via subordinata

- C. nel caso in cui codesto Giudice ritenga condizione sufficiente e necessaria per l'inserimento nelle GAE la presentazione della domanda da parte del docente, disporre la rimessione in termini ai fini della presentazione della domanda limitatamente ai ricorrenti.

In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria:

Si dichiara sin d'ora la disponibilità delle ricorrenti ad essere sentite da codesto Giudice.

Con riserva di integrare la documentazione prodotta in funzione delle argomentazioni di controparte o laddove il Giudice lo ritenesse necessario.

Si allegano i presenti documenti:

- 1 – 16 diplomi di maturità magistrale;
- 17 – 32 diffide ricorrenti / MIUR;
- 33 nota ministeriale del 30 giugno 2015 prot. n. 2198;
- 34 nota ministeriale del 6 luglio 2015 prot. n. 19621.

DICHIARAZIONE DI VALORE



Il sottoscritto procuratore ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico sulle spese di Giustizia e di ogni successiva modificazione dichiara che il presente procedimento già esente dall'imposta di bollo e di registro è di valore indeterminabile e quindi soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00 interamente versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Con osservanza.

Milano, 31 luglio 2015.

DAVIDE BLOISE





Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il giudice dr.ssa Giulia Dossi

letti il ricorso e la documentazione allegata;

dato atto di aver preso visione del fascicolo in data 9 settembre 2015, al termine del periodo di congedo ordinario autorizzato dal 3 agosto all'8 settembre 2015;

rilevato che, nonostante l'intestazione come "*ricorso ex art. 414 c.p.c.*", l'atto reca nelle conclusioni una domanda di tutela cautelare in via d'urgenza;

ORDINA

la comparizione delle parti davanti a sè *ex art. 669 sexies c.p.c.* per il giorno **29 settembre 2015 ore 9,30.**

Invita la parte convenuta a depositare memoria entro **il giorno immediatamente antecedente quello fissato per l'udienza;**

FISSA

per la discussione della causa *ex art. 420 c.p.c.* l'udienza del **10 dicembre 2015 ore 10,30** a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di legge, ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 cpc. Manda a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto **entro e non oltre il 21 settembre 2015.**

Milano, 10 settembre 2015

Il giudice

Giulia Dossi

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta ASTARITA MARIA REGINA nata a Scafati (SA) il 2 luglio 1982 (c.f. STR MRG 82L42 I483B) e residente a Scafati (SA) in via Martiri d'Ungheria n. 51, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano, 29 luglio 2015

Maria Regina Astarita

Maria Regina Astarita
Per autentica

Avv. Davide Bloise

Davide Bloise

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta BONAFEDE ENZA ELISA nata a Marsala (TP) il 20 novembre 1976 (c.f. BNF NLS 76S60 E974O) e residente a Milano in Via Ferdinando Marescalchi n. 1, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

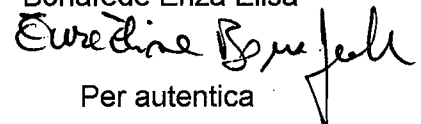
Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.


Milano, 2 luglio 2015

Bonafede Enza Elisa



Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta BOSCOLO STEFANIA nata a Milano (MI) il 20 novembre 1980 (c.f. BSC SFN 80S60 F205Y) e residente a Milano in via Flumendosa n. 41, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.

Milano, 28 luglio 2015

Stefania Boscolo

Stefania Boscolo
Per autentica

Avv. Davide Bloise

Davide Bloise

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta CAMAGNI GIOVANNA nata a Gorgonzola (MI) il 9 marzo 1968 (c.f. CMG GNN 68C49 E094R) e residente a Inzago (MI) in via Giovanni Paolo II n. 13, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

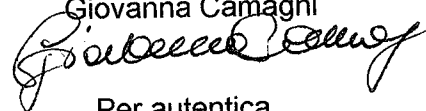
Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

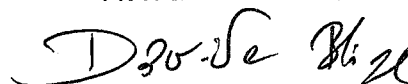
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.

Milano, 28 luglio 2015

Giovanna Camagni


Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta CHISESI ANNALISA nata a Siacca (AG) in data 11 ottobre 1983 (c.f. CHS NLS 83R51 I533V) e residente a Palermo (PA) in Via Francesco La Fata n. 12, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

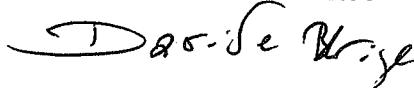
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano 16 luglio 2015

Annalisa Chisesi



Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta CREMONESI SILVIA TEA nata a Milano (MI) il 25 dicembre 1981 (c.f. CRM SVT 81T65 F205H) e residente a Cervignano d'Adda (LO), delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano, 29 luglio 2015

Cremonesi Silvia Tea
Silvia Tea Cremonesi
Per autentica
Avv. Davide Bloise
Davide Bloise

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta DE FINIS ANNA MARIA nata a Carpino (FG) il 25 febbraio 1958 (c.f. DFN NMR 58B65 B829H) e residente a Vittuone (MI) in Quartiere Leonardo Da Vinci n. 53, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

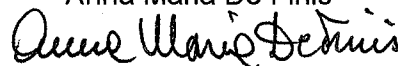
Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.

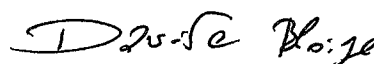
Milano, 24 luglio 2015

Anna Maria De Finis



Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta ERRANTI MARIA RITA nata a Centola (SA) il 15 agosto 1973 (c.f. RRN MRT 73M55 C470D) e residente a Milano (MI) in via Via Feltre n. 74, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri. Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

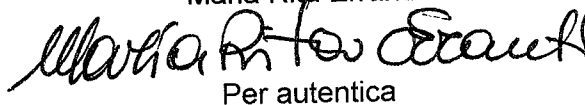
Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

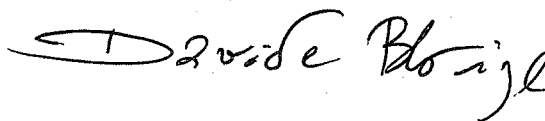
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.

Milano, 24 luglio 2015

Maria Rita Erranti


Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta PARISE MARIA GRAZIA nata a Cariatì (CS) il 7 settembre 1979 (c.f. PRS MFR 79P47 B774E) e residente a Milano in via Eleonora Fonseca Pimentel n. 2, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

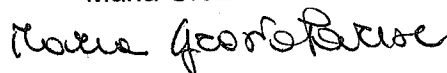
Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.

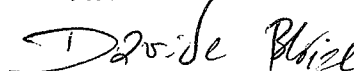
Milano, 28 luglio 2015

Maria Grazia Parise



Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta PRETE PAOLA VITTORIA nata a Maglie (LE) il 16 febbraio 1965 (c.f. PRT PVT 65B56 E815Z) e residente a Castrovillari in via Rotondello n. 22, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

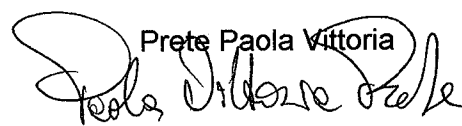
Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

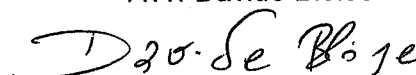
- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.

Milano, 1 luglio 2015

Prete Paola Vittoria

Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta RICCIO LAURA nata a Polla (SA) il 13 luglio 1976 (c.f. RCC LRA 76L53 G793I) e residente a Milano (MI) in via Franchino Gaffurio n. 1, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

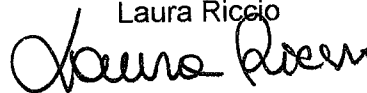
Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

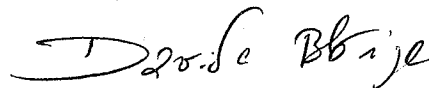
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano, 24 luglio 2015

Laura Riccio



Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta RIVA ELENA ANNA nata a Treviglio (BG) il 26 luglio 1982 (c.f. RVI LNN 82L66 L400D) e residente a Inzago (MI) in via Per Chiossone n. 1, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri. Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

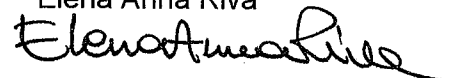
Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.

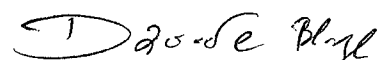
Milano, 29 luglio 2015

Elena Anna Riva



Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta TOZZI ANNAMARIA nata a Larino (CB) il 4 giugno 1974 (c.f. TZZ NMR 74H44 E456M) e residente a Bareggio (MI) in via Giotto n. 11, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

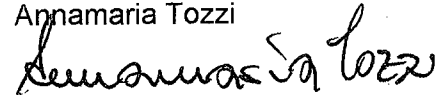
Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

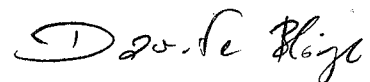
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano, 30 luglio 2015

Annamaria Tozzi



Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

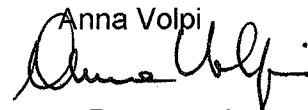
Io sottoscritta VOLPI ANNA nata a Rho (MI) il 28 luglio 1972 (c.f. VLP NNA 72L68 H264C) e residente a Cornaredo (MI) in via Roma n. 22/A, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri.

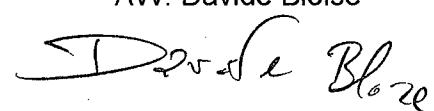
Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano, 28 luglio 2015

Anna Volpi

Per autentica

Avv. Davide Bloise


PROCURA ALLE LITI

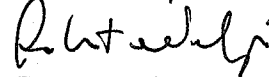
Io sottoscritta VOLPI ROBERTA nata a Rho (MI) il 28 luglio 1972 (c.f. VLP RRT 72L68 H264N) e residente a Cornaredo (MI) in via Cascina Croce n. 226, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri. Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

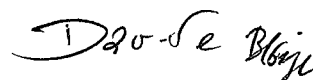
- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano, 29 luglio 2015

Roberta Volpi


Per autentica

Avv. Davide Bloise



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta ZAPPA DEBORAH TERESA MARIA nata a Milano il 21 luglio 1969 (c.f. ZPP DRH 69L61 F205M) e residente a Milano in via Zuretti n. 75, delego a rappresentarmi e difendermi nella controversia promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento in ogni fase, stato e grado anche d'appello anche in sede esecutiva e di eventuale relativa opposizione, l'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) del Foro di Milano, con Studio a Milano in Via San Calocero 27, conferendogli i più ampi poteri e facoltà tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme rilasciandone quietanza, proporre nuove domande ed eccezioni, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, farsi sostituire e nominare altri procuratori con gli stessi o più limitati poteri. Autorizzo l'Avv. Davide Bloise al trattamento dei miei dati personali necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzo degli stessi.

Dichiaro altresì di essere stata informata dall'Avv. Davide Bloise, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della predetta controversia, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione previsti dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e con la parziale esenzione del verbale di accordo dell'imposta di registro per i casi previsti dalla legge.
- 4) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Davide Bloise, sito a Milano in Via San Calocero 27.
Milano, 1 luglio 2015

Zappa Deborah Teresa Maria
Deborah Teresa Maria Zappa

Per autentica

Avv. Davide Bloise

D. Bloise

Oggetto: : ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@sicurezzapostale.it

Data: : 16/09/2015 10:58:58

A: : davide.bloise@milano.pecavvocati.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/09/2015 alle ore 10:58:58 (+0200)

il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"

proveniente da "davide.bloise@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a:

milano@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

drlo@postacert.istruzione.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec228.20150916105855.08981.40.1.213@sicurezzapostale.it

Allegati:

dati-cert.xml

Firmato Da: POSTA CERTIFICATA NAMIRIAL S.P.A. (POSTA CERTIFICATA) Emesso Da: DIGITPA CA1 Serial#: E30 - Firmato Da: DIGITPA CA1 Emesso Da: BALTIMORE CYBERTRUST ROOT Serial#: 72748A0
Firmato Da: BALTIMORE CYBERTRUST ROOT (BALTIMORE CYBERT) Emesso Da: BALTIMORE CYBERTRUST ROOT Serial#: 20000B9

Oggetto: : CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@telecompost.it

Data: : 16/09/2015 10:59:09

A: : davide.bloise@milano.pecavvocati.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/09/2015 alle ore 10:59:09 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"davide.bloise@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a: "milano@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

opec228.20150916105855.08981.40.1.213@sicurezzapostale.it

Allegati:

postacert.eml

dati-cert.xml

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : davide.bloise@milano.pecavvocati.it

Data: : 16/09/2015 10:57:28

A: : milano@mailcert.avvocaturastato.it, drlo@postacert.istruzione.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.



Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

Relata.pdf.p7m

01 - ricorso.pdf

02 - DECRETO.pdf

03 - procure liti.pdf



Oggetto: : CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@pec.actalis.it

Data: : 16/09/2015 10:59:13

A: : davide.bloise@milano.pecavvocati.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/09/2015 alle ore 10:59:13 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da

"davide.bloise@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a "drlo@postacert.istruzione.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

opec228.20150916105855.08981.40.1.213@sicurezzapostale.it

Allegati:

dati-cert.xml

postacert.eml

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : davide.bloise@milano.pecavvocati.it

Data: : 16/09/2015 10:57:28

A: : milano@mailcert.avvocaturastato.it, drlo@postacert.istruzione.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.



Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

Relata.pdf.p7m

01 - ricorso.pdf

02 - DECRETO.pdf

03 - procure liti.pdf



Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : davide.bloise@milano.pecavvocati.it

Data: : 16/09/2015 10:57:28

A: : milano@mailcert.avvocaturastato.it, drlo@postacert.istruzione.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

Relata.pdf.p7m

01 - ricorso.pdf

02 - DECRETO.pdf

03 - procure liti.pdf

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. DAVIDE BLOISE (C.F. BLSDVD79P26H501B) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ASTARITA MARIA REGINA (c.f. STR MRG 82L42 I483B), BONAFEDE ENZA ELISA (c.f. BNF NLS 76S60 E974O), BOSCOLO STEFANIA (c.f. BSC SFN 80S60 F205Y), CAMAGNI GIOVANNA (c.f. CMG GNN 68C49 E094R), CHISESI ANNALISA (c.f. CHS NLS 83R51 I533V), CREMONESI SILVIA TEA (c.f. CRM SVT 81T65 F205H), DE FINIS ANNA MARIA (c.f. DFN NMR 58B65 B829H), ERRANTI MARIA RITA (c.f. RRN MRT 73M55 C470D), PARISE MARIA GRAZIA (c.f. PRS MGR 79P47 B774E), PRETE PAOLA VITTORIA (c.f. PRT PVT 65B56 E815Z), RICCIO LAURA, (c.f. RCC LRA 76L53 G793I), RIVA ELENA ANNA (c.f. RVI LNN 82L66 L400D), TOZZI ANNAMARIA (c.f. TZZ NMR 74H44 E456M), VOLPI ANNA (c.f. VLP NNA 72L68 H264C), VOLPI ROBERTA (c.f. VLP RRT 72L68 H264N), ZAPPA DEBORAH TERESA MARIA (c.f. ZPP DRH 69L61 F205M), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

gli allegati atti: ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente altresì domanda di tutela in via cautelare, relativa procura alle liti e decreto del Giudice di comparizione delle parti davanti a sè ex art. 669 sexies c.p.c. e di fissazione di udienza per la discussione della causa ex art. 420 c.p.c., a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F./P.IVA 80185250588) all'indirizzo di posta elettronica milano@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F./P.IVA 97254200153) all'indirizzo di posta elettronica drlo@postacert.istruzione.it estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA



DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del Tribunale di Milano sezione Lavoro R.G. 9304/2015, Giudice Dr.ssa Giulia Dossi

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, così come introdotto dalla L. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che l'allegata copia informatica di ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente altresì domanda di tutela in via cautelare, relativa procura alle liti e decreto del Giudice di comparizione delle parti davanti a sè ex art. 669 sexies c.p.c. e di fissazione di udienza per la discussione della causa ex art. 420 c.p.c. sono conformi agli originali dei medesimi atti contenuti nel fascicolo informatico

Avv. DAVIDE BLOISE

